



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"

Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce C.F.: 80011850759

Tel. 0832/520003 Cod. Ist. LEPS01000P

Sito: [www.liceodegiorgi.gov.it](http://www.liceodegiorgi.gov.it) e.mail: [leps01000p@istruzione.it](mailto:leps01000p@istruzione.it) [leps01000p@pec.istruzione.it](mailto:leps01000p@pec.istruzione.it)



## Valutazione delle assenze

Il Regolamento sulla Valutazione (DPR 122/2009 art. 14) dispone la **non ammissione** alla classe successiva, indipendentemente dal profitto, in caso di assenze superiori a un **quarto del monte ore** annuale curricolare di lezioni.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC o di attività alternative il limite massimo è diminuito di 8 ore (pari a  $\frac{1}{4}$  di 33 ore). L'articolo 14, c. 7, del DPR 122/2009 prevede che l'istituzione scolastica stabilisca, per casi eccezionali, possa disporre **motivata e straordinaria deroga** al suddetto limite massimo di ore di assenza.

Ai sensi della CM n. 20 del 4.03.2011, la deroga è concessa per assenze documentate e continuative, o in altri casi previsti dal Collegio dei Docenti, **a condizione**, comunque, **che** le stesse **non pregiudichino**, a giudizio del Consiglio di Classe, **la possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati.

## CALCOLO LIMITE ASSENZE

Classe	Indirizzo	Monte ore settimanale di lezioni previsto nel PTOF	Monte ore annuale di lezioni previsto nel PTOF	n°. max annuale di ore di assenza	n°. max annuale ore assenza in esonero IRC
1 <sup>a</sup>	LI02 - Potenziato Cambridge	30	990	247	239
2 <sup>a</sup>	LI02 - Potenziato Cambridge	30	990	247	239
1 <sup>a</sup>	LI02 - Potenziato	28	924	231	223
2 <sup>a</sup>	LI02 - Potenziato	28	924	231	223
1 <sup>a</sup>	LI02	27	891	223	214
2 <sup>a</sup>	LI02	27	891	223	214
3 <sup>a</sup>	LI02	30	990	247	239
3 <sup>a</sup>	LI02 - Potenziato Cambridge	31	1023	256	247
4 <sup>a</sup>	LI02	30	990	247	239
5 <sup>a</sup>	LI02	30	990	247	239

## DEROGHE

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, ai sensi del DPR 122/2009 art. 14 c.7 e della CM n.20 del 4.03.2011:

### Sono considerate ore di assenza dalle lezioni:

- entrate in ritardo dopo 20 minuti dall'inizio della I<sup>a</sup> ora di lezione
- uscite in anticipo
- assenze per malattia breve, assenze per motivi familiari/personali
- astensione dalle lezioni per partecipazione a manifestazioni e scioperi
- mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate
- partecipazione in ore curricolari ad attività (sportive, sociali, ...) non programmate nel POF

**Non sono considerate ore di assenza dalle lezioni:**

- a) partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività proposte dai docenti della classe..)
- b) partecipazione ad attività di orientamento in uscita fino ad un massimo di tre giorni per alunno
- c) partecipazione ad esami di certificazione esterna, concorsi, test di ammissione alle Università

**Sono ammesse deroghe al limite massimo di assenze nei seguenti casi:**

- a) assenze per ricovero ospedaliero documentato;
- b) assenze continuative e prolungate per motivi di salute che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- c) assenze per effettuare terapie mediche o esami diagnostici programmate e documentate;
- d) assenze ricorrenti o periodiche per motivi di salute certificate ex ante da un medico del SSN;
- e) lutto per perdita di familiari entro il 2° grado;
- f) donazioni di sangue;
- g) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- h) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Consiglio di Classe può derogare al limite massimo di assenze nei casi riportati purché, nonostante le assenze, vi siano sufficienti elementi per procedere alla valutazione dell'alunno.